V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 18 ottobre 2010

nella causa E-3/10

Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda

(Mancata ottemperanza agli obblighi di una parte contraente — Direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario)

(2011/C 141/10)

Nella causa E-3/10, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d'Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, astenendosi dall'adottare, o dal notificare entro i termini previsti, le misure necessarie per recepire l'atto cui è fatto riferimento al punto 31ea dell'allegato IX all'accordo sullo spazio economico europeo (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE), adeguato all'accordo SEE mediante il relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 32 della direttiva e dell'articolo 7 dell'accordo SEE — la Corte, costituita da Carl Baudenbacher, presidente, Thorgeir Örlygsson e Henrik Bull (giudice-relatore), giudici, ha pronunciato in data 18 ottobre 2010 la propria sentenza, il cui dispositivo stabilisce quanto segue:

la Corte:

1) dichiara che, astenendosi dall'adottare entro i termini previsti le misure necessarie per recepire l'atto cui è fatto riferimento al punto 31ea dell'allegato IX all'accordo sullo spazio economico europeo (direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE), adeguato all'accordo SEE mediante il relativo protocollo 1, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 32 della direttiva e dell'articolo 7 dell'accordo SEE;

2) condanna la Repubblica d'Islanda al pagamento delle spese processuali.